---------ALLEGATO "M" ALL'ATTO N. 3263 DELLA RACCOLTA---------
------------------STATUTO DELLA FONDAZIONE ------------------
-------------ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE ETS-------------
--------------------------ARTICOLO 1--------------------------
1. È istituita una fondazione denominata "FONDAZIONE IIF - ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE E.T.S.", in sigla "FONDAZIONE IIF ETS"----------
--------------------------ARTICOLO 2--------------------------
1. La Fondazione non ha scopo di lucro.----------
2. La Fondazione ha sede in Napoli, alla via Gabriele Jannelli n. 390.----------
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto in tema di modificazioni statutarie, può trasferire la sede della Fondazione.----------
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, ove l'attività della Fondazione lo richieda, sedi secondarie, uffici, recapiti, anche fuori dal Comune di Napoli, ma entro i confini della Repubblica Italiana.----------
5. Il Consiglio di Amministrazione può sopprimere o trasferire altrove sedi secondarie, uffici, recapiti.----------
6. L'istituzione, il trasferimento, le soppressioni di uffici, recapiti non costituiscono modificazioni statutarie.----------
--------------------------ARTICOLO 3--------------------------
1. La Fondazione, anche nel rispetto dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare si propone di:----------
A) diffondere in Italia i temi, le pratiche, gli strumenti dei "futures studies", dell'anticipazione, della previsione sociale, della "futures literacy";----------
B) Promuovere una cultura dell'anticipazione nella collettività, al fine di realizzare una maggiore inclusione sociale, politiche transgenerazionali e sostenibili sul lungo termine;-
C) stimolare la consapevolezza e la conoscenza delle tendenze di lungo termine e delle sfide globali del futuro nella società italiana e nella comunità internazionali;----------
D) sensibilizzare e sostenere una coscienza collettiva lungimirante, responsabile e attenta alle conseguenze delle scelte politiche, sociali, economiche, scientifiche e tecnologiche che influiscono, nel breve e lungo termine, sulle generazioni presenti e future;----------
E) produrre studi e ricerche sugli scenari futuri nel settore socio-politico, economico, scientifico e tecnologico, in un'ottica quanto più possibile interdisciplinare;----------
F) favorire lo scambio di conoscenze e pratiche tra la comunità scientifica internazionale dei "futures studies" e la società civile. ----------
2. Per il raggiungimento delle predette finalità, IIF eser-

citerà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore: ----------
1) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche mediante collaborazioni con enti di ricerca e atenei, sia pubblici che privati, attraverso apposite partnership, così come previsto dall'art. 2 del DPR 20 marzo 2003, n. 135, tra cui a titolo di esempio: miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari; sviluppo di tecnologie per applicazioni sociali; ricerca ambientale; tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; ricerca sociale e sociologica; ricerca su modelli economici e di analisi di impatto in grado di integrare le dimensioni sociale, ambientale e della soddisfazione di vita; responsabilità sociale delle tecnologie e del loro utilizzo;----------
2) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 535, e successive modificazioni, tra cui a titolo di esempio: sviluppo delle tecnologie multimediali, della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche; valorizzazione professionale del personale docente; iniziative di formazione iniziale e continua del personale; interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;----------
3) Formazione universitaria e post-universitaria in collaborazione con università pubbliche e private mediante apposite partnership, sulle tematiche dei "futures studies" e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;----------
4) Formazione extra-scolastica, destinata ai soggetti a rischio di dispersione scolastica e finalizzata al successo scolastico e formativo, attraverso percorsi formativi realizzati in collaborazione con istituti d'istruzione primaria e secondaria, anche attraverso le metodologie della "futures literacy" proposte dall'UNESCO, su temi quali, a titolo di esempio: utilizzo delle tecnologie esponenziali, sviluppo sostenibile, automazione, futuro del lavoro e nuove professioni. ----------
5) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso progetti di innovazione sociale.----------
6) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso l'organizzazione di eventi, seminari, pubblicazioni e progetti di cooperazione transnazionale. ----------
7) Organizzazione e gestione di ulteriori attività di interesse sociale, tra cui a titolo di esempio attività editoriali (pubblicazione di riviste, saggi, monografie, report ecc.) per la promozione e diffusione dei temi sopra indicati.----------
3. Il Consiglio di Amministrazione potrà meglio determinare con propri regolamenti le condizioni, i dettagli operativi, i

tempi, i modi e i termini di svolgimento delle attività che precedono e quant'altro necessario e opportuno per darvi concreta realizzazione e assicurarne il più ordinato ed efficace svolgimento.----------
4. Al fine del migliore perseguimento delle finalità istituzionali e del più ordinato ed efficace svolgimento delle attività indicate nel comma 2 del presente articolo, la Fondazione potrà chiedere e accettare la collaborazione, anche a pagamento in modo occasionale o continuativo, di enti pubblici e privati che abbiano scopi e obiettivi identici o analoghi a quello della Fondazione o che svolgano attività strumentali, complementari e accessorie rispetto alle attività esercitate dalla Fondazione.----------
5. Ai medesimi fini di cui innanzi la Fondazione potrà avvalersi della consulenza, anche onerosa, di società, professionisti, enti di ricerca, Università.----------
----------ARTICOLO 4----------
1. Al solo scopo di perseguire le proprie finalità statutarie, la Fondazione può porre in essere, atti, assumere obbligazioni, stipulare contratti e svolgere attività, anche commerciali purché in modo non prevalente, se e in quanto funzionali o strumentali al perseguimento delle proprie finalità e comunque coerenti con le stesse.----------
2. La Fondazione può percepire, da coloro che usufruiranno dei servizi, delle prestazioni e delle attività da essa rese e a fronte delle spese sostenute, compensi, corrispettivi e contribuzioni, anche in denaro.----------
3. La Fondazione potrà far ricorso al credito bancario e porre in essere ogni operazione a tanto funzionale.----------
4. Tutte le attività compiute dalla Fondazione e indicate nel precedente art. 3 e nel presente articolo dovranno essere compiute senza alcuno scopo di lucro ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità statutarie. Ogni eventuale utile, profitto o vantaggio patrimoniale netto, comunque conseguiti, dovranno essere integralmente destinati al perseguimento delle finalità statutarie. ----------
----------ARTICOLO 5----------
1. Il patrimonio della Fondazione è composto dai beni mobili, danaro, strumenti finanziari di cui era originariamente titolare l'Associazione ITALIAN INSTITUTE FOR THE FUTURE ETS, da cui la Fondazione stessa ha preso origine.----------
2. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio e amore al potenziamento della benefica istituzione.
3. La Fondazione provvede al perseguimento delle citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle meglio sopra descritte attività per le quali utilizza il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate inclusi i corrispettivi eventualmente percepiti a fronte delle attività

dell'Ente.----------
4. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.----------
5. Per finanziare le proprie attività di interesse generale la Fondazione potrà inoltre ricorrere alla raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.----------
6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salve le ipotesi consentite dalla legge.----------
----------ARTICOLO 6----------
1. Sono organi della Fondazione:----------
A) il Consiglio di Amministrazione----------
B) Il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board)----------
C) l'Organo di Controllo----------
D) il Presidente----------
E) il Segretario----------
F) il Tesoriere----------
G) l'Assemblea dei Sostenitori----------
H) Il Consiglio Scientifico----------
2. Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Indirizzo (Advisory Board), Organo di Controllo, Presidente, Segretario e Tesoriere sono organi obbligatori. Il Consiglio di Amministrazione decide, tenendo conto delle attività e delle esigenze dell'Ente, se attribuire i compiti di Segretario e di Tesoriere a un solo Consigliere o a due Consiglieri diversi.--
3. L'Assemblea dei Sostenitori e il Consiglio Scientifico sono organi facoltativi e la loro istituzione o soppressione è decisa dal Consiglio di Amministrazione con delibera approvata dalla maggioranza dei propri componenti in carica.----------
4. La Fondazione deve tenere i seguenti libri: libro del Consiglio di Amministrazione; libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione; libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo; libro dei verbali delle adunanze dell'Organo di Controllo; libro dei Sostenitori (se presenti); libro dei verbali dell'Assemblea dei Sostenitori (se istituita).----------
5. La Fondazione dovrà inoltre tenere i libri e le scritture, anche contabili, imposti dalle norme di legge vigenti, anche tenuto conto dell'attività esercitata.----------
6. Tutti i libri devono essere preventivamente numerati,

timbrati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.----------
----------ARTICOLO 7----------
1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo le disposizioni di legge e del presente statuto e fatte salve le eventuali competenze esplicitamente attribuite ad altro organo.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione deliberare su:----------
A) la determinazione degli indirizzi generali della gestione e delle attività istituzionali;----------
B) l'assetto organizzativo interno;----------
C) l'istituzione, le finalità, la determinazione e l'attuazione della linea culturale, formativa e didattica delle scuole e dei corsi di formazione, se istituiti;----------
D) la costituzione di comitati tecnici o scientifici e la nomina, la revoca e l'eventuale remunerazione dei componenti;-
E) la composizione dell'Organo di Controllo; la nomina, la revoca e la remunerazione dei suoi componenti, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo;----------
F) l'emanazione, la modifica e l'abrogazione dei regolamenti previsti del presente Statuto e di ogni altro regolamento interno;----------
G) l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori e il contributo a carico degli stessi, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo;----------
H) l'assunzione, la gestione e il licenziamento del personale dipendente, anche a tempo determinato o interinale, e la stipulazione di ogni contratto inerente la gestione dello stesso personale;----------
I) la gestione e il finanziamento della Fondazione e tutti i contratti e gli atti a ciò connessi;----------
L) l'investimento del patrimonio e l'utilizzazione delle rendite e dei fondi;----------
M) l'elaborazione dei programmi lavorativi annuali, degli eventi culturali e di ogni altra attività o iniziativa della Fondazione;----------
N) i compensi da corrispondere a terzi per qualunque titolo o ragione;----------
O) l'esame delle proposte formulate dall'Assemblea dei Sostenitori, se istituita;----------
P) la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo, nei termini e con le modalità di legge, e di quello preventivo; la redazione e l'approvazione, quando si renderanno necessari, della relazione di missione e del bilancio sociale;----------
Q) le modifiche dello Statuto con la maggioranza di cui al successivo art. 13;----------
R) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fermo quanto disposto nel successivo art. 13;-------
S) l'istituzione e la soppressione dell'Assemblea dei Soste-

nitori, a mente del precedente art. 6 di questo statuto, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo;----------
T) l'istituzione e la soppressione del Consiglio Scientifico, ai sensi del precedente art. 6, nonché la determinazione del relativo regolamento;----------
U) la nomina del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi fra i Consiglieri in carica, nonché la loro revoca;----------
V) il numero, la nomina, la revoca e la eventuale remunerazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo (Advisory Board).----------
3. Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, potrà nominare procuratori speciali, nonché demandare la rappresentanza della Fondazione, per determinati atti o categorie di atti, a uno o più dei Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, fermo in ogni caso il potere di rappresentanza generale del Presidente.----------
----------ARTICOLO 8----------
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di componenti variabile da cinque a undici, inclusi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere (nominati a maggioranza dai consiglieri stessi). La scelta sulla composizione numerica dei Consiglieri verrà effettuata ogni tre anni dallo stesso Consiglio, tenendo conto dell'attività e delle esigenze dell'Ente e del parere del Consiglio di Indirizzo.----------
2. I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Scaduto il mandato i Consiglieri restano in carica in regime di prorogatio sino alla nomina del o dei sostituti. La stessa disciplina si applica in caso di dimissioni.--------
3. Alla scadenza del mandato di un Consigliere o qualora si verifichi una diversa causa di cessazione, il Consiglio provvede, a maggioranza, a nominare per cooptazione il sostituto, valutando il possesso di adeguati requisiti di moralità, onorabilità e professionalità coerenti con le esigenze dell'Ente.----------
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che: ----------
-siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; ----------
-ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale; ---
-siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale; ----------
-siano Presidenti di Regione e di Provincia, Consiglieri Regionali, Provinciali o Comunali, Sindaci, componenti delle Giunte Regionali, Provinciali o Comunali, segretari di Partiti Politici o amministratori di altri enti locali territoriali. - Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche comporterà immediata decadenza dal Consiglio di Amministratore della Fondazione.----------

Si applicano inoltre le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e, come previsto dall'articolo 27 D. Lgs. 117/2017, al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter cod. civ.----------
5. I compiti del Segretario sono: coadiuvare il Tesoriere nella predisposizione del progetto di bilancio sociale, quando è necessario predisporlo; redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea dei Sostenitori (se istituita): curare la tenuta dei libri dell'Ente, fatta eccezione per quello delle adunanze dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo; rilasciare copia degli atti e dei verbali degli organi della Fondazione; coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti e con questi dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea dei Sostenitori (se istituita). -----
6. I compiti del Tesoriere sono: gestire la cassa; predisporre i mandati di pagamento; predisporre i progetti del bilancio consuntivo e di quello preventivo, nonché, con la collaborazione del Segretario, del bilancio sociale, quando è necessario predisporlo; istruire le delibere consiliari riguardanti l'investimento e la gestione delle finanze dell'Ente; curare i rapporti con le banche e informarne il Consiglio. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche a unico Consigliere.--
7. Il Presidente ha la rappresentanza generale attiva e passiva della Fondazione dinanzi ai terzi, alla Pubblica Amministrazione, a qualunque organo giurisdizionale e dinanzi a eventuali arbitri; convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Sostenitori (se istituita); predispone l'ordine del giorno delle riunione degli indicati organi, cura la circolazione e l'adeguatezza delle informazioni interne agli organi e fra gli organi della Fondazione; dà esecuzione, avvalendosi del Segretario, alle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sostenitori (se istituita); svolge gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto e, eventualmente, dai regolamenti interni.---
8. Ai Consiglieri può spettare un compenso nella misura che verrà stabilita dal Consiglio, tenendo conto del patrimonio e delle rendite dell'Ente e che sia proporzionato all'attività istituzionale svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.----------
Ai Consiglieri potrà altresì essere attribuito un gettone per la presenza alle riunioni consiliari, sempre nella misura determinata dal Consiglio.----------
9. Al Presidente, al Segretario e al Tesoriere potranno essere riconosciute con delibera del Consiglio speciali indennità, in aggiunta al compenso di cui al comma precedente, fermi i criteri e i limiti ivi indicati. ----------
----------ARTICOLO 9----------

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente che è anche Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dall'amministratore più anziano di età.----------
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o presso altro luogo, purché in Italia, indicato dal Presidente, con cadenza (almeno) trimestrale e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta mediante invio a mezzo raccomandata A.R., PEC o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento, ai Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza (salvo nei casi di urgenza, nei quali la convocazione può avvenire anche tre giorni prima della riunione) di un avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare. Le riunioni saranno valide anche senza convocazione, qualora sia presente l'intero Consiglio di Amministrazione e sia stato informato l'Organo di Controllo.----------
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di inviare, ricevere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.--------
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri, salvi i casi in cui il presente Statuto richieda diverse maggioranze.----------
5. Il voto è palese e in caso di parità prevale il voto del Presidente.----------
6. Delle riunioni verrà redatto, a cura del Segretario o di chi ne faccia le veci, un verbale secondo le indicazioni dell'art. 2375 c.c., se e in quanto compatibili. Il verbale dovrà essere annotato nel Libro verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione a cura del segretario.----------
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati ad assistere, secondo le modalità e i tempi previsti dai commi precedenti, i componenti dell'Organo di Controllo ma la loro assenza non osta all'attività del Consiglio e all'assunzione di qualsiasi delibera. Possono altresì essere invitati uno o più sostenitori, nonché professionisti, consulenti ed esperti la cui presenza sia opportuna per la trattazione di determinati argomenti all'ordine del giorno.----------ARTICOLO 10----------
1. Il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board) ha funzioni consultive, propositive e di vigilanza sull'osservanza dei principi che ispirarono la Fondatrice.----------
2. Il Consiglio di indirizzo (Advisory Board) esprime pareri:-
A) sul perseguimento degli scopi dell'Ente e sull'attività

concretamente posta in essere;----------
B) sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
C) sulle linee generali dell'attività della Fondazione, ogni qual volta gliene faccia richiesta il Consiglio di Amministrazione e comunque annualmente;----------
D) sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Ente;
E) sulle modificazioni dello statuto;----------
F) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente o sul suo adeguamento ai mutati scenari normativi e sociali;----------
G) sulla nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, sull'ammissione ed esclusione dei Sostenitori, sull'istituzione e la soppressione dell'Assemblea dei Sostenitori;----------
H) sui requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Amministrazione e dei Componenti dell'Organo di Controllo;----------
I) su qualsiasi argomento sia sottoposto alla sua competenza dal presente statuto o dal Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi altro Organo sociale.----------
3. Il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board) formula proposte in ordine ai modi e ai tempi delle attività della Fondazione. Le proposte sono indirizzate al Consiglio di Amministrazione e possono riguardare sia attività già in corso di svolgimento, sia attività da intraprendere. Le proposte del Consiglio di Indirizzo possono essere altresì indirizzate all'Assemblea dei Sostenitori o a singoli Sostenitori.----------
4. Il Consiglio di indirizzo (Advisory Board), su indicazione e nomina del Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri, che dureranno in carica per tre anni salvo dimissioni o revoca per giusta causa. I membri del consiglio di indirizzo potranno essere rieletti. ----------
5. Il Consiglio di indirizzo (Advisory Board) sceglie fra i suoi membri il Coordinatore.----------
6. I membri del Consiglio di indirizzo (Advisory Board) potranno essere remunerati secondo le determinazioni che il Consiglio di Amministrazione adotterà all'atto della nomina, ma sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art.8 comma 3 lett. a) del Codice del Terzo Settore.----------
7. Il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board) si riunisce presso la sede della Fondazione o anche fuori purché in Italia e delibera a maggioranza assoluta. Alle riunioni partecipa, con funzione soltanto consultiva, il Segretario che ne cura la verbalizzazione.----------
8. Nelle materie di cui al comma 2 il parere dell'Organo di Indirizzo (Advisory Board) è obbligatorio, ma non vincolante.-
9. Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di prendere in esame le proposte del Consiglio di Indirizzo (Advisory Board) di cui al comma 3 e, qualora non intenda accoglierle, di mo-

tivare le ragioni del dissenso.----------
10. Il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board) può valersi degli strumenti di videoconferenza secondo quanto previsto dal precedente art. 9.3 del presente statuto, in quanto compatibile.----------
----------ARTICOLO 11----------
1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce se l'Organo di Controllo deve essere monocratico o collegiale. Il cambiamento da monocratico a collegiale e viceversa viene deciso dal Consiglio al termine del mandato dell'Organo in carica. ------
2. Se l'Organo di Controllo è monocratico colui che ricoprirà l'incarico dovrà essere revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Se l'Organo di Controllo sarà collegiale, almeno uno dei suoi componenti dovrà essere revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.----------
3. Se collegiale, l'Organo di Controllo sarà composto da tre membri e nominerà al suo interno un presidente.----------
4. All'Organo di Controllo e, se collegiale, ai suoi componenti si applica l'art. 2399 cod. civ. I suoi componenti dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità che verranno specificati in appositi regolamenti a opera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo. I componenti diversi dal revisore dovranno essere scelti fra gli iscritti nell'albo professionale degli avvocati o dei dottori commercialisti.----------
5. Sia se monocratico, sia se collegiale, l'Organo di Controllo verbalizzerà le decisioni prese e gli atti compiuti. Se collegiale la verbalizzazione sarà curata dal membro cui di volta in volta il presidente affiderà il relativo compito. I verbali verranno inseriti nel libro dei verbali dell'Organo e trasmessi al Presidente della Fondazione.----------
6. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni. Il mandato scade successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno del mandato, ma il componente, se monocratico, o i componenti, se collegiale, restano in carica in prorogatio sino alla nomina del nuovo organo. Non sono possibili più di due mandati consecutivi.----------
7. In caso di cessazione medio tempore dell'Organo monocratico o di uno o più dei membri dell'Organo collegiale, per qualunque causa o ragione, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del sostituto o dei sostituti nella prima riunione successiva alla causa di cessazione o alla conoscenza della stessa.----------
8. L'Organo di Controllo si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame del bilancio consuntivo e di quello preventivo.---
9. All'Organo di Controllo sono affidati il controllo contabile e la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo redigerà una propria relazione a commento del bilancio consuntivo.----------
10. L'Organo e, se collegiale, i suoi singoli membri, hanno il potere di procedere ad atti di ispezione, di chiedere copia di ogni atto o verbale della Fondazione e di richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo.----------
11. Se collegiale, le adunanze dell'Organo possono tenersi per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di inviare, ricevere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Organo di Controllo si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione.---
12. Se la Fondazione chiederà l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, l'Organo di Controllo eserciterà inoltre il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a mente dell'art.30, comma 7, del codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sia redatto in conformità delle linee guida dell'art. 14 del codice del terzo settore, se applicabile.----
13. Al maturarsi delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 31 del codice del terzo settore, l'Organo di Controllo eserciterà altresì la revisione legale dei conti e, se collegiale, tutti i suoi componenti dovranno essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.----------
----------ARTICOLO 12----------
1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Assemblea dei Sostenitori.----------
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti, quali enti pubblici o privati, società, associazioni, fondazioni, persone fisiche ed enti ecclesiastici che sostengono la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con apposito regolamento, le condizioni di ammissione e di esclusione dei Sostenitori e i requisiti richiesti per avvalersi della qualifica di sostenitore.----------
3. L'Assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte, non vincolanti, sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione. ----------
4. La qualità di Sostenitore non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio. La qualità di Sostenitore si acquista con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board), su proposta sottoscritta da almeno due Consiglieri e si perde nei casi previsti dal regolamento e in caso di esclusione deliberata dal Consiglio. L'Assemblea è convocata per iniziativa del Presidente della

Fondazione, che la presiede, mediante invio a mezzo raccomandata, e-mail, o altro mezzo che fornisca la prova del ricevimento alla sede o al domicilio dei Sostenitori, almeno dieci giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. All'assemblea partecipa con funzione solo consultiva il Segretario, che ne redige il verbale.----------
----------ARTICOLO 13----------
1. La Fondazione ha durata illimitata.----------
2. L'esercizio finanziario della Fondazione va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.----------
3. Il bilancio verrà redatto a norma dell'art. 13, comma 1 e, se applicabile, dell'art. 14 del codice del terzo settore. ---
4. Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.----------
5. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del codice del Terzo settore, nel rispetto di una procedura che sarà indicata e regolamentata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, ad altro o altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, scelti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.------
----------ARTICOLO 14----------
1. Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel codice del terzo settore, in quanto applicabili, e alle disposizioni di legge in materia.--
Firmato:
ROBERTO PAURA, MARIA CARMEN PAPALEO, ADRIANO COZZOLINO,
ROBERTO OTTOLINO, MIRELLA ORSI, GENNARO RUSSO, DANIELA
PORPIGLIA, DARIO SENSALE
Salvatore Grasso Notaio Sigillo